



INFORMATIVA LAVORO : LUGLIO 2013



Le informative per l'azienda

- Le *news* di luglio pag. 2
- Le misure per il lavoro del Decreto fare pag. 6
- Domande sgravio contributivo 2012 pag. 9
- Modello 730/2013 – redditi 2012: conguagli in busta paga pag. 10
- Confindustria: accordo per la rappresentatività sindacale pag. 15
- Indirizzo di posta elettronica certificata per le imprese individuali pag. 16
- Novità lavoro intermittente pag. 17
- Collaboratori familiari nell'artigianato, commercio e agricoltura pag. 19
- Istruzioni Inps su doppia contribuzione pag. 21
- Incentivo assunzioni e stabilizzazioni: istruzioni operative pag. 22
- Contratto di apprendistato: i chiarimenti Inail pag. 24
- Lavoratori agricoli – istanze di riduzione contributiva per l'assicurazione pag. 26
- Contribuzione 2013 dei concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari pag. 27
- Contribuzione 2013 per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali pag. 29
- Gestione Separata: indennità di malattia e congedo parentale pag. 30
- Indennità ai co.co.pro. 2013 pag. 32
- Formazione sulla sicurezza per lavoratori sospesi pag. 34
- valutazione rischi nelle microaziende - pubblicate le Faq pag. 36
- Contratto a termine sostitutivo: indicazione del nome del lavoratore sostituito pag. 37



L'agenda delle scadenze

- Principali scadenze dal 1° luglio al 31 luglio 2013 pag. 38



Scadenze contrattuali

- Principali scadenze contrattuali del mese di luglio 2013 pag. 41



I formulari per l'ufficio paghe

- Moduli per l'assegno al nucleo familiare pag. 44
- Comunicazioni di assunzione nel periodo di chiusura dello studio pag. 47
- Contributi per l'acquisto di servizi per l'infanzia: pubblicato il bando Inps pag. 48
- Controllo e videosorveglianza: i chiarimenti del Garante della *privacy* pag. 49



Le agevolazioni per l'azienda

- Incentivi per assunzione di lavoratori licenziati pag. 51



IN PRIMO PIANO

Crisi aziendale con cessazione attività: proroga integrazione salariale.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.20 del 6 giugno, ha chiarito che nelle ipotesi di crisi aziendale che determini la cessazione dell'attività di un'intera azienda, di un settore di attività o di uno o più stabilimenti, le imprese che intendano prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale fino a 12 mesi, nel caso di programmi di formazione finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, devono presentare un piano biennale di gestione delle eccedenze occupazionali e avviarlo in concreto. Non rientrano in tale previsione i piani di gestione dei lavoratori in esubero da attuare in dodici mesi, mentre per i piani articolati su un periodo fino a 24 mesi il trattamento di Cigs per il primo anno potrà essere autorizzato nel limite del periodo residuo al raggiungimento del computo massimo di 36 mesi. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per il secondo anno potrà essere autorizzato solo qualora gli organi ispettivi accertino che, nel periodo già autorizzato, l'impresa abbia avviato in concreto il piano di gestione delle eccedenze occupazionali, rimodulato al periodo di integrazione salariale autorizzato.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 06/06/2013, n.20)

Guardie giurate a bordo delle navi senza formazione fino al 31 dicembre 2013.

È stato pubblicato nella G.U. n.141 del 18 giugno il DPCM del 6 aprile che proroga fino al 31 dicembre 2013 la possibilità di impiegare a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'art.6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154. Il termine inizialmente era fissato al 30 giugno 2013.

(Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM 06/04/2013, G.U. 18/06/2013, n.141)

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Festività ebraiche 2014: pubblicato in Gazzetta il calendario.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 12 giugno il comunicato del Ministero dell'Interno, contenente il calendario delle festività ebraiche per l'anno 2014:

- tutti i sabati;
- lunedì 14 aprile - Vigilia Pesach (Pasqua);
- martedì 15 e mercoledì 16 aprile - Pesach (Pasqua);
- lunedì 21 e martedì 22 aprile - Pesach (Pasqua);
- mercoledì 4 e giovedì 5 giugno - Shavuoth (Pentecoste);
- martedì 5 agosto - Digiuno del 9 di Av;
- giovedì 25 e venerdì 26 settembre - Rosh Hashana' (Capodanno);
- venerdì 3 ottobre - Vig. Kippur (Vigilia di espiazione);
- sabato 4 ottobre - Kippur (Digiuno di espiazione);
- giovedì 9 e venerdì 10 ottobre - Sukkot (Festa delle Capanne);
- mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre - Sukkot (Festa delle Capanne);
- venerdì 17 ottobre - Simchat Tora' (Festa della legge).

(Ministero dell'Interno, Comunicato 12/06/2013, G.U. 12/06/2013, n.136)

Vigilanza privata: collocamento obbligatorio solo nel settore amministrativo.

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.19 del 14 giugno, ha chiarito che l'art.3, co.4, L. n.68/99, che prevede il collocamento dei diversamente abili nel solo ambito amministrativo per quanto concerne i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale, può trovare applicazione anche in riferimento ai servizi di vigilanza privata, qualora si verificano due condizioni: il possesso dei medesimi requisiti psicofisici da parte dei soggetti impegnati nell'attività di vigilanza e l'espletamento di tale attività in via esclusiva da parte degli istituti di vigilanza privata.

Per quanto concerne invece le attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, la determinazione della base di computo deve avvenire con i criteri ordinari.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 14/06/2013, n.19)

ADEMPIMENTI

Consulenti del lavoro e obblighi antiriciclaggio: i chiarimenti della Fondazione Studi.

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, con parere n.2 del 27 maggio, è intervenuta in materia di obblighi antiriciclaggio e ha chiarito che gli obblighi di registrazione e archiviazione non sussistono per i consulenti del lavoro per la mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale ex L. n.12/79. Pertanto rientrano nell'esclusione, oltre all'elaborazione dei cedolini, anche tutte le attività annesse e connesse alla gestione del personale. Sono invece comprese nelle attività soggette agli obblighi suddetti le consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie e gestione della contabilità.

(Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Parere 27/05/2013, n.2)

CONTRIBUTI E PREMI

Artigiani, commercianti e liberi professionisti: versamento contributi 2013.

L'Inps, con circolare n.88 del 7 giugno, ha fornito indicazioni in merito alla riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

Nel "Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti" è disponibile il prospetto di liquidazione con le istruzioni di versamento per il 2013 e la lettera esplicativa di determinazione degli importi.

(Inps, Circolare 07/06/2013, n.88)

Fondo Vittime amianto: fissata l'aliquota dell'addizionale sui premi Inail.

Il Ministero del Lavoro, con comunicato pubblicato sulla G.U. n.136 del 12 giugno, ha reso noto che l'aliquota dell'addizionale sui premi, versati dalle imprese, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, per le voci di tariffa dei settori Artigianato, Industria, terziario e altre attività, è stata fissata nella misura dell'1,08%.

L'aliquota dell'addizionale prevista per il settore marittimo rimane invece invariata allo 0,02%.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato, G.U. 12/06/2013, n.136)

Istituite le nuove causale contributo per tre Enti Bilaterali.

L'Agenzia delle Entrate, con le R.M. nn.34/E, 35/E e 36/E del 27 maggio, ha comunicato l'istituzione di tre nuove causali contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore degli Enti Bilaterali:

- causale "ENBC", denominata "Ente Bilaterale Confederale EN.BI.C.";
- causale "ENBF", denominata "Ente Bilaterale Federale EN.BI.F.";
- causale "EDFO", denominata "Ente Paritetico nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'edilizia e affini – EDILFORMA ITALIA".

(Agenzia delle Entrate, R.M. 27/05/2013 nn.34/E, 35/E e 36/E)

Settore portuale: obbligatorio il versamento della contribuzione dello 0,90%.

L'Inps, con circolare n.83 del 21 maggio, ha chiarito che è obbligatorio il versamento del contributo di finanziamento delle indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo del settore portuale (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) per imprese e agenzie (ex art.17, co.2 e 5, della L. n. 84/94) e società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali. L'Istituto precisa che a tali aziende non sono però applicabili le previsioni in materia di integrazione salariale straordinaria.

Il contributo è applicabile da gennaio 2013. Eventuali note di rettifica emesse in relazione al mancato versamento della sola contribuzione in argomento per i mesi di "gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013", non conterranno oneri accessori.

(Inps, Circolare 21/05/2013, n.83)

PREVIDENZA

Terzo contingente salvaguardati: presentazione delle istanze all'Inps.

L'Inps, con messaggio n.8824 del 30 maggio, ha fornito indicazioni operative in relazione alle modalità di presentazione delle istanze da parte dei lavoratori esodati del terzo contingente (decreto 22/04/13 in G.U. n.123/13), individuati dall'art.1, co.231, lett.b) e d) della Legge di Stabilità 2013, interessati alla concessione dei benefici pensionistici.

L'Istituto chiarisce che entro il 25 settembre 2013 i lavoratori interessati dovranno presentare all'Inps le domande telematiche utilizzando i modelli AP90 - per lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

entro il 4 dicembre 2011 - e AP91 - per lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria - allegati al messaggio e scaricabili dalla sezione "Moduli" del sito Inps. Le istanze possono essere presentate alla sede Inps tramite l'applicazione "Invia moduli on-line", enti di Patronato e Pec.

(Inps, Messaggio 30/05/2013, n.8824)

Terzo contingente salvaguardati: le istruzioni procedurali.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.19 del 5 giugno, ha fornito istruzioni operative per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici per il *c.d. terzo contingente di lavoratori salvaguardati*, in particolare per quelli individuati dall'art.2, co.2, lett.a) e c), del decreto interministeriale 22 aprile 2013. Le istanze devono essere inoltrate alla DTL, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati, entro il 25 settembre all'indirizzo Pec delle medesime o all'indirizzo di posta elettronica dedicata oppure potranno essere inviate tramite Raccomandata A/R.

Alla circolare è allegata la modulistica per la presentazione delle domande, reperibile anche sul sito del Ministero in formato editabile.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 05/06/2013, n.19)

Oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti: aggiornate le tabelle.

L'Inps, con circolare n.79 del 14 maggio 2013, ha aggiornato le tabelle allegate alla circolare n.34/12 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat per il 2012, pari al 3%. Tali tabelle consentono la stesura dei piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti per le domande presentate nel 2013.

(Inps, Circolare 14/05/2013, n.79)

AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E BENEFICI

Esoneri per calamità alle aziende agricole.

L'Inps, con circolare del 14 giugno 2013, n.99, ha illustrato le novità normative introdotte con il D.Lgs. n.82/08, in ordine alla concessione alle aziende agricole degli esoneri contributivi per calamità e alle relative modalità di richiesta e gestione dell'esonero.

Viene ricordato che le sole aziende ammesse al beneficio sono quelle agricole di cui all'art.2135 c.c. e le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, con il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.

Inoltre, dal 20 maggio 2008, non è più contemplata la minor percentuale di danno (20 per cento) della produzione lorda vendibile prevista per le aziende situate in aree svantaggiate e l'unica percentuale applicabile a tutte le aziende è quella del 30%. La misura dell'esonero sarà quindi:

- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 60% della produzione lorda vendibile;
- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore 60% della produzione lorda vendibile.

Le aziende interessate all'esonero dovranno inoltrare domanda dal sito dell'istituto cliccando su "domanda esonero calamità naturali".

(Inps, Circolare 14/06/2013, n.99)

Autotrasporto: in Gazzetta il decreto di finanziamento della formazione.

È stato pubblicato nella G.U. n.137 del 13 giugno il decreto 21 marzo relativo alla modalità di erogazione dei contributi per progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto merci per conto di terzi per l'anno 2013. I destinatari della presente misura incentivante e della formazione professionale sono le imprese i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti siano inquadrati nel Ccnl Logistica, Trasporto e Spedizioni e partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie, per promuovere la competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, con esclusione dei corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 21/03/2013, G.U. 13/06/2013, n.137)

SALUTE E SICUREZZA

Lavori sotto tensione: pubblicato l'elenco delle aziende autorizzate.

Il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute, con decreto dirigenziale del 30 maggio, hanno pubblicato il primo elenco delle aziende autorizzate a svolgere lavori sotto tensione (di cui all'art.82, co.1, lett.c del D.Lgs. n.81/08), disponibile nella sezione sicurezza del sito del Ministero del Lavoro. Ne viene inoltre dato avviso con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 3 giugno 2013.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Decreto 30/05/2013)

Indicazioni sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n.18 del 23 maggio, ha fornito indicazioni sull'applicazione del D.M. 11 aprile 2011, concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all'All. VII del D.Lgs. n.81/08, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, co.13, del medesimo D.Lgs..

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 23/05/2013, n.18)

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Assegnate nuove risorse per ammortizzatori in deroga.

L'Inps, con messaggio n.9090 del 5 giugno, ha comunicato che il Ministero del Lavoro ha stanziato ulteriori € 260.000.000,00 per i pagamenti degli ammortizzatori sociali in deroga per i periodi di competenza 2013.

(Inps, Messaggio 05/06/2013, n.9090)

Cooperative portuali: nessuna contribuzione Cigs per assunzione di lavoratori temporanei.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta a interpello n.17 del 30 maggio, ha indicato la corretta interpretazione delle norme concernenti il versamento contributivo per Cigs da parte di società cooperative portuali per i lavoratori che prestano lavoro temporaneo nei porti, a seguito delle innovazioni introdotte dalla Riforma Fornero.

Il Ministero ha precisato che per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. n.185/08, le cooperative portuali che hanno come organico esclusivamente lavoratori temporanei, destinatari dell'indennità di mancato avviamento, non devono versare il contributo previsto dall'art.9 della L. n.407/90.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 30/05/2013, n.17)

No alla mobilità per lavoratori di compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta a interpello n.18 del 30 maggio, in merito all'applicazione dell'indennità di mobilità ai soci lavoratori di cooperative portuali in caso di licenziamento collettivo, previo pagamento della relativa contribuzione all'Inps, ha chiarito che le cooperative portuali non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione. Di conseguenza i soci lavoratori portuali dipendenti non possono beneficiare dell'indennità di mobilità, nonostante l'eventuale versamento del contributo all'Inps da parte della cooperativa.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 30/05/2013, n.18)



Oggetto: LE MISURE PER IL LAVORO DEL DECRETO FARE

Si informano i Signori Clienti che, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n.144, Supplemento Ordinario, n.50, a decorrere dal 22 giugno 2013 sono entrate in vigore alcune importanti disposizioni che attengono anche all'amministrazione del personale, delle quali si elencano le principali.

Rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI (art.1)

Entro il 22 luglio 2013 saranno emanati appositi decreti volti a rafforzare il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese con i seguenti strumenti:

- assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese;
- limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

Sono abrogate le norme che riservavano:

- ▶ il 30% della somma destinata al Fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi;
- ▶ una quota non inferiore all'80% delle disponibilità finanziarie del Fondo a interventi non superiori a € 500.000,00 d'importo massimo garantito per singola impresa.

Finanziamento all'acquisto di macchinari (art.2)

Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese (come individuate dalla Raccomandazione n.2003/361/CE del 6 maggio 2003), possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo: le condizioni e i requisiti di accesso saranno definiti con un successivo decreto ministeriale.

Accisa per il gasolio per uso agricolo (art.6)

A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino 31 dicembre 2015, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, è pari a € 25,00 per 1.000 Litri, se tali soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, si obbligano a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

PEC per il cittadino (art.14)

Al momento della richiesta della carta d'identità elettronica o del documento unificato, il cittadino può richiedere una casella di posta elettronica certificata e la stessa potrà essere indicata come domicilio digitale.

Semplificazione amministrativa (art.28)

La Pubblica Amministrazione, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, è obbligata a corrispondere all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma di denaro pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a € 2.000,00.

Scadenze amministrative (art.29)

Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di entrata in vigore dell'efficacia degli obblighi amministrativi (da intendersi come qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti) introdotti a carico dei cittadini e delle imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatte salve particolari esigenze di celerità.

Semplificazione Durc (art.31)

Le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (attualmente, il testo in vigore dell'art.6, co.3, DPR n.207/10 prevede che il Durc venga acquisito anche attraverso strumenti informatici) per la verifica dei requisiti, per la stipula del contratto e il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo: il periodo di validità del Durc è pari a 180 giorni e si limita la sua richiesta solo ai momenti fondamentali del contratto (selezione del contraente e pagamento delle prestazioni).

Semplificazioni adempimenti formali in materia di lavoro (art.32)

Viene semplificato il sistema di adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/08), con particolare riferimento al DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) in caso di appalto.

Trasmissione in via telematica del certificato di gravidanza (art.34)

A decorrere dal 90° giorno dall'entrata in vigore di apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 6 mesi decorrenti dal 22 giugno 2013, la trasmissione del certificato di gravidanza o di parto (o di interruzione della gravidanza) all'Inps sarà effettuata direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria.

Semplificazioni in materia di sicurezza per prestazioni di breve durata (art.35)

Mediante decreto, saranno fissate misure di semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza per prestazioni che comportano una permanenza in azienda inferiore alle 50 giornate nell'anno solare di riferimento.

Soppressione di certificazione sanitaria per alcune tipologie di lavoratori (art.42)

Dal 22 giugno 2013, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

- certificato di sana e robusta costituzione;
- limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione;
- certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti;
- certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci.

Abrogazione della responsabilità solidale Iva sugli appalti (art.50)

A decorrere dal 22 giugno 2013, è abrogata la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.

Abrogazione 770 mensile (art.51)

Viene definitivamente accantonato il progetto del 770 mensile.

Riforma della riscossione (art.52)

La rateazione, in caso di situazione di grave difficoltà, è ampliata, dalle attuali 72, a 120 rate. È vietato il pignoramento dell'abitazione principale, a meno che si tratti di un'abitazione di lusso *ex* D.M. 2 agosto 1969 e/o di immobili di cui alle categorie catastali A/8 o A/9.

Viene esteso anche alle società il limite di un quinto della pignorabilità di beni strumentali.



Oggetto: DOMANDE SGRAVIO CONTRIBUTIVO 2012

L'Inps, con il messaggio n.10127/13, ha sciolto la riserva contenuta nella circolare n.73/13 in tema di accesso allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell'anno 2012, e comunica che, terminata la fase di sperimentazione, le domande utili per ottenere tale sgravio possono essere trasmesse via *internet*, sia singolarmente che con flussi XML, a partire **dalle ore 15.00 di lunedì 24 giugno 2013 alle ore 23.00 di giovedì 25 luglio 2013**. L'invio avviene tramite l'apposita procedura disponibile sul sito Inps.

Tuttavia, per consentire la verifica e l'eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile **annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23.00 di venerdì 26 luglio 2013**.

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile inviare una *mail* all'indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it.

Si ricorda che l'ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato e, qualora le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure delle richieste aziendali, l'Inps ridurrà gli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa, comunicandolo ai richiedenti.

La concreta fruizione del beneficio, poi, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.



**Oggetto: MODELLO 730/2013 – REDDITI 2012
CONGUAGLI IN BUSTA PAGA**

Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti.

I conguagli debbono essere eseguiti a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2013, ovvero dal primo mese utile.

I datori di lavoro, per effettuare i conguagli, devono **tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730** dei propri lavoratori, evidenziati nei modelli:

- ✓ 730-3 che hanno elaborato,
- ✓ **730-4** elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati e loro trasmessi.

L'Amministrazione Finanziaria provvederà a trasmettere al sostituto d'imposta il risultato del conguaglio elaborato dal Caf o professionista abilitato. Nell'ipotesi di mancato invio della comunicazione per la ricezione del risultato contabile per via telematica, da parte del sostituto d'imposta, il modello 730-4 sarà trasmesso al datore di lavoro con altre modalità.

Se il sostituto riceve un 730 oltre il termine utile per effettuare il conguaglio con le paghe di luglio, lo eseguirà il primo mese utile senza applicazione di interessi sulle eventuali somme a debito. In presenza di rateizzazione richiesta dal lavoratore nel 730 il sostituto ripartirà le somme a debito in un numero di rate vicino a quello scelto che consenta di terminare la rateazione con il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre.

I sostituti d'imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali **risultati contabili rettificati o integrativi** pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2013.

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Qualora si verifichi il **passaggio di dipendenti**, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro **senza interruzione del rapporto di lavoro**, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.

I sostituti d'imposta devono **restituire immediatamente ai Caf o ai professionisti abilitati i modelli 730-4 di persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro** e per le quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia se i 730 sono pervenuti dall'Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici, sia se sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00.

Anche i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono, compilando il quadro I IMU del modello 730, richiedere di utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento **dell'IMU dovuta per l'anno 2013**.

In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l'eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l'ammontare richiesto per l'effettuazione del versamento IMU.

Conseguentemente, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, cedolare secca, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a € 12,00 se:

- ▶ derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito IMU;
- ▶ risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d'imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l'assistenza sia stata prestata da un Caf o da un professionista abilitato.

Nell'ipotesi di avvenuto annullamento della dichiarazione modello 730 da parte del Caf o del professionista abilitato, l'informazione viene resa al sostituto mediante un modello 730-4 listato con la dicitura "annullato". Qualora sia già stato eseguito il conguaglio, il sostituto dovrà tener conto dell'annullamento e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dello 0,40% mensile.

Anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la **suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta** a titolo di saldo, primo acconto Irpef e cedolare secca, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell'addizionale comunale e acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente indicherà nella Sezione V, rigo F6, colonna 7, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito e il sostituto d'imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33% mensile.

La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre.

Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.

Conguagli a credito

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il **rimborso è effettuato mediante:**

- ✓ una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio,
- ✓ utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale,
- ✓ se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2013.

Di tale evenienza il datore di lavoro deve informare il lavoratore contestualmente all'erogazione della 1^ rata di rimborso.

In presenza di una **pluralità di aventi diritto**, i rimborsi devono avere una **cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti**, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d'imposta deve **comunicare all'interessato**, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730, gli importi ai quali lo stesso ha diritto, provvedendo anche a **indicarli nella relativa certificazione (CUD)**.

Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a seguito di **tempestiva istanza del contribuente**.

Conguagli a debito

Le somme risultanti a debito sono **trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2013**.

Nel caso in cui la **retribuzione** di competenza del mese di luglio sia **insufficiente** per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta:

- ✓ dalla retribuzione erogata nel mese successivo;
- ✓ dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2013 in caso di ulteriore incapienza.

Il **differito pagamento** comporta l'applicazione dell'**interesse** in ragione dello **0,40%** mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui si riferisce.

Se è stata chiesta la **rateizzazione**, il sostituto d'imposta:

- ✓ **calcola** l'importo delle singole **rate**, maggiorate dei relativi **interessi** dello **0,33%** mensile;
- ✓ **trattiene** gli importi mensilmente dovuti **a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio**.

Se il **conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio**, il sostituto d'imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente, fermo restando che per l'ultima rata deve essere considerato il mese di novembre.

Se la **retribuzione mensile è insufficiente** per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica:

- ✓ l'interesse dello 0,33% dovuto per la rateizzazione;
- ✓ l'interesse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto d'imposta deve tener conto di un risultato contabile che **rettifica** un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2013, ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente (0,40%).

Dalla **retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2013** è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di **acconto** per l'Irpef e per la cedolare secca. Se tale **retribuzione è insufficiente** l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è **versato**, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo, se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti pubblici).

Tributo	Codice F24	Anno di riferimento	Sezione
Irpef a saldo	4731	2012	Erario
Irpef in acconto	4730	2013	Erario
Acconto su redditi a tassazione separata	4201	2013	Erario
Addizionale regionale a saldo	3803	2012	Regioni
Addizionale comunale a saldo	3846	2012	IMU e altri tributi locali
Addizionale comunale in acconto	3845	2013	IMU e altri tributi locali
Interessi per rateazione:			
- Irpef	1630	2012	Erario
- addizionale regionale	3790	2012	Regioni
- addizionale comunale	3795	2012	IMU e altri tributi locali
Contributo di solidarietà	1619	2012	Erario
Acconto cedolare secca	1845	2013	Erario
Saldo cedolare secca	1846	2012	Erario

Gli **interessi di differimento** si versano unitamente alle somme cui si riferiscono, mentre gli **interessi per rateazione** sono versati utilizzando gli appositi codici tributo sopra evidenziati.

Se **entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma** per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d'imposta deve **comunicare** al lavoratore, **entro il mese di dicembre 2013**, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730.

La parte residua, maggiorata dell'**interesse dello 0,40%** mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere **versata direttamente dal lavoratore** nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la **cessazione del rapporto** di lavoro (compresa l'ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 - giugno 2013), ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta **non effettua i conguagli a debito** e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di **momentanea assenza di retribuzione** possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di **conguaglio a credito**, il sostituto d'imposta è tenuto ad **operare i rimborsi** spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 - giugno 2013) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Decesso del contribuente

Il decesso del contribuente assistito fa **venir meno l'obbligo** per il sostituto **di effettuare le operazioni di conguaglio** risultanti dal modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un **conguaglio a debito** il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi i quali non sono tenuti al versamento degli acconti.

Nel caso di un **conguaglio a credito**, il sostituto d'imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell'apposita certificazione (CUD). Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso. Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2013 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la **dichiarazione in forma congiunta** come dichiarante, il **coniuge superstite** deve **separare la propria posizione tributaria**, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730. Il **debito** dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il **credito** può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

Eventi eccezionali

I termini per la presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 non sono, in generale, interessati da provvedimenti di sospensione degli adempimenti. Pertanto, in assenza di specifici provvedimenti che prevedano la sospensione e fissino nuovi termini per gli adempimenti dei soggetti interessati, i contribuenti che risiedono in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti

fiscali, qualora intendano avvalersi dell'assistenza fiscale, devono rispettare gli ordinari termini di presentazione previsti. Anche i soggetti che svolgono l'assistenza fiscale debbono rispettare i termini previsti, compresi quelli per l'effettuazione dei conguagli.



Le informative per l'azienda

Oggetto: CONFINDUSTRIA – ACCORDO PER LA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

Si informano i Signori Clienti che il 31 maggio 2013 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un importante accordo interconfederale volto a definire le regole della rappresentanza e della misurazione della rappresentatività per la contrattazione collettiva nazionale

In base a tale accordo, la rappresentatività delle OO.SS., per la contrattazione nazionale di categoria, viene misurata in base ai dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori e ai consensi ottenuti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle RSU.

In particolare, per quanto riguarda le deleghe sindacali, sarà l'Inps, mediante la procedura UniEmens – al momento si è in attesa dell'aggiornamento alla procedura – a certificarne il numero, dato che sarà poi trasmesso al CNEL, che provvederà a determinare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, tenuto conto dei risultati per le elezioni delle RSU, con una ponderazione dei due dati pari al 50%.

La rappresentatività minima che consente di essere ammessi alla contrattazione collettiva nazionale è pari al 5%. Inoltre, le organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del 31 maggio 2013 si impegnano a non costituire RSA nelle realtà in cui siano state costituite RSU.

Riguardo all'efficacia, i contratti collettivi nazionali sottoscritti dal 50% + 1 della rappresentanza sindacale, previa consultazione certificata dei lavoratori, saranno efficaci nei confronti di tutti i dipendenti, a prescindere dall'affiliazione sindacale dei singoli dipendenti.



Le informative per l'azienda

Oggetto: INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

Tutte le imprese individuali già iscritte (attive e non soggette a procedura concorsuale) dovranno avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarlo al Registro Imprese entro il 30 giugno 2013.

Le imprese individuali che presentino domanda di iscrizione devono indicare l'indirizzo PEC nella pratica di iscrizione. Per iscriversi o modificare la PEC al Registro Imprese è possibile utilizzare:

- ➔ per utenti registrati: [ComunicaStarweb](#) se si dispone di una firma digitale e si inviano pratiche di Comunicazione Unica;
- ➔ per titolari di imprese individuali: se si possiede un dispositivo di firma digitale è possibile [iscrivere subito la Pec al registro imprese](#).

L'operazione di iscrizione al Registro Imprese è esente da bolli, diritti, tariffe.

Si ricorda che l'indicazione del domicilio PEC nel "Modello di Comunicazione Unica" non equivale alla richiesta di iscrizione del dato nel Registro Imprese, da effettuarsi compilando gli appositi campi della modulistica Registro Imprese.

Ricordiamo anche che le caselle di PEC hanno una data di scadenza in prossimità della quale è opportuno provvedere a un rinnovo che non necessita poi di comunicazione al Registro Imprese. Qualora invece si provveda ad attivare una nuova e diversa PEC in luogo del rinnovo occorrerà comunicarlo.

Cos'è la PEC

La PEC è un sistema di posta elettronica regolata da un'apposita normativa e rilasciata da un gestore autorizzato tramite la quale scambiare messaggi ed eventuali allegati in sicurezza e con lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di

ritorno, avendo garanzia dell'invio, della consegna, della non modificabilità del contenuto, della riservatezza del messaggio e dell'identificazione della casella mittente.

La trasmissione è considerata di posta certificata solo se mittente e destinatario hanno una casella di PEC rilasciata da un gestore autorizzato.

Come attivare la PEC

Per attivare una PEC bisogna rivolgersi ad un gestore autorizzato iscritto in un apposito elenco consultabile sul sito www.digitpa.gov.it nella sezione PEC.



Le informative per l'azienda

Oggetto: NOVITÀ LAVORO INTERMITTENTE

Come è noto, la L. n.92/12, meglio nota come Riforma del Lavoro, ha introdotto l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di comunicare preventivamente alla Direzione Territoriale del Lavoro il ricorso alla prestazione di lavoro intermittente, pena l'applicazione di una pesante sanzione amministrativa.

Il fax non è più utilizzabile dal 19 dicembre 2012, dopo l'intervento del *c.d. Decreto Sviluppo bis*.

Le modalità operative di comunicazione sono state modificate in seguito all'emanazione del decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, sottoscritto in data 27 marzo 2013, e pubblicato nella G.U. n.141 del 18 giugno.

Il decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto solo dal 3 luglio 2013 si dovranno applicare le nuove modalità operative.

Il decreto prevede l'adozione del modello UNI-Intermittente, da utilizzarsi ai fini delle comunicazioni della prestazione del lavoro a chiamata, che deve contenere:

- ✓ i dati identificativi del lavoratore,
- ✓ i dati identificativi del datore di lavoro;
- ✓ la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.

Viene specificato che la trasmissione della comunicazione potrà avvenire solamente attraverso strumenti informatici direttamente dal datore di lavoro o per il tramite dei soggetti abilitati (ai sensi dell'art.1, L. n.12/79). In relazione agli strumenti informatici occorre rilevare che le esclusive modalità da utilizzarsi saranno:

- ▶ **via e-mail** all'indirizzo di posta certificata appositamente creato;
- ▶ tramite il **servizio informatico** reso disponibile sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).

In forma residuale rimane la possibilità di comunicare l'inizio della prestazione tramite **sms**, contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Questa modalità, però, sarà **utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione**; con apposito decreto saranno rese disponibili le modalità tecniche per l'effettuazione di tale comunicazione.

Solamente in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici sarà consentito di comunicare mediante fax diretto alla DTL competente per territorio, ma occorrerà conservare, oltre alla ricevuta del **fax** (anche se l'invio dello stesso non è andato a buon fine), anche la comunicazione di malfunzionamento del sistema.

Per i lavoratori dello spettacolo, stante la loro peculiarità, la comunicazione si considererà effettuata attraverso la richiesta del certificato di agibilità di cui all'art.10 del decreto n.708/47.

Il decreto interministeriale specifica che se verranno utilizzate modalità di invio diverse da quelle elencate (ad esempio utilizzo del fax in luogo della posta elettronica) le stesse si considereranno non valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Copia delle comunicazioni inviate dovranno esser conservate, entro i termini prescrizionali, dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati al fine di attestare il corretto adempimento.

L'interpello n.13/13: il lavoro intermittente dei bagnini

In ultimo occorre dare conto della risposta del Ministero del Lavoro a interpello n.13 del 27 marzo 2013, con la quale viene precisato che, tra le attività individuate come intermittenti, ed elencate nel Regio Decreto 6 dicembre 1923, n.2657, possono essere assimilate a quelle svolte dal "personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali" anche quelle svolte dal personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l'attività di assistenza ai bagnanti. Pertanto, è possibile instaurare con tali lavoratori un rapporto di lavoro intermittente con soggetti di qualsiasi età.



Le informative per l'azienda

Oggetto: COLLABORATORI FAMILIARI NELL'ARTIGIANATO, COMMERCIO E AGRICOLTURA

Con la lettera circolare n.10478/13 il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo sulla disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dai familiari dell'imprenditore (individuale o socio) nell'ambito di aziende appartenenti ai settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, con particolare riguardo alla possibilità di utilizzare l'attività di familiari che siano già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo, a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell'Istituto previdenziale competente.

In larga parte tali collaborazioni sono rese in virtù di un'obbligazione di natura "morale" e non prevedono la corresponsione di alcun compenso.

L'occasionalità delle prestazioni è l'elemento che consente di escludere l'obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale, con conseguente versamento contributivo. Per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa.

Secondo il Ministero vi sono dei casi in cui la collaborazione del familiare si considera presuntivamente di natura occasionale, salva prova contraria; in particolare si tratta dei seguenti soggetti parenti o affini dell'imprenditore:

- ▶ **pensionati,**
- ▶ **occupati full-time presso altri datori di lavoro.**

Vi sono poi ipotesi di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale disciplinate dalle norme e, in particolare, le seguenti:

- art.21, co.6-ter, D.L. n.269/03 per il settore artigiano,
- art.74, D.Lgs. n.276/03 per l'agricoltura.

La prima prevede che gli **imprenditori artigiani** possano avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni e purché tali collaborazioni abbiano carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale, ovvero senza compensi, e siano rese nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. Resta obbligatoria l'iscrizione all'Inail.

La seconda, in riferimento alle **attività agricole**, prevede che non siano rapporti di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi.

Per il **settore del commercio** non esiste una norma specifica sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, ma l'art.29, L. n.160/75, prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

In tali settori la nozione di occasionalità secondo il Ministero coincide con un limite quantitativo di 90 giorni annui, frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.

Vincoli di parentela e affinità

Possono rientrare nell'ambito delle collaborazioni occasionali quelle instaurate tra il titolare dell'azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado (4° grado per l'agricoltura).

Gradi	Parenti	Affini (cioè i parenti del coniuge)
Primo	Genitori e figli	Suoceri
Secondo	Nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli)	Nonni del coniuge e cognati
Terzo	Bisnonni e zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle), pronipoti (figli dei nipoti di secondo grado)	Bisnonni del coniuge, zii del coniuge, nipoti (figli dei cognati)

Soggetto imprenditoriale

L'obbligo contributivo compete all'imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata.

L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale e di società, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni.

Più complesso è, secondo il Ministero, individuare la figura dell'imprenditore agricolo per il quale rimanda alle specifiche norme su coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Collaborazioni familiari non occasionali

Nelle diverse realtà il familiare collaboratore può essere inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante *voucher*, nel rispetto delle libere scelte imprenditoriali, spesso ai fini della corresponsione di un trattamento economico o della maturazione delle prestazioni pensionistiche.

Tali tipologie di rapporti sono prese in considerazione dal Ministero, in quanto gli stessi potrebbero essere disconosciuti qualora non fossero riscontrati come effettivi.



Le informative per l'azienda

Oggetto: ISTRUZIONI INPS SU DOPPIA CONTRIBUZIONE

Con la circolare n.78 del 14 maggio 2013 l'Inps è nuovamente intervenuto sul tema della doppia contribuzione, al fine di chiarire l'attuale quadro normativo.

Il problema in esame si presenta, in sostanza, allorché un soggetto imprenditore, iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria artigiani/commercianti, si trovi nella condizione di doversi iscrivere anche alla *c.d. Gestione Separata Inps*, in quanto abbia in essere un ulteriore rapporto lavoro autonomo riconducibile, appunto, a quest'ultima forma previdenziale. Il caso più ricorrente si riscontra, ad esempio, in un soggetto socio di una Srl commerciale, avente anche un rapporto di amministratore, con conseguente compenso, con la medesima società.

Nel tempo si è assistito a un susseguirsi di sentenze e, poi, di novità normative che hanno portato sostanzialmente al quadro che l'Istituto ribadisce nella circolare in oggetto.

In estrema sintesi si può quindi affermare che **l'obbligo di doppia contribuzione**, ovvero di doppia iscrizione, **non potrà mai sussistere nel caso il soggetto imprenditore abbia i requisiti per l'iscrivibilità sia alla gestione artigiani che a quella dei commercianti**. In questo caso, infatti, ci si deve iscrivere presso la sola gestione competente in relazione all'attività prevalente.

In caso contrario, ovvero **in presenza di requisiti per l'iscrizione in una delle due gestioni principali**, artigiani/commercianti, **in contemporanea con i requisiti per l'iscrizione alla Gestione Separata**, si dovrà **obbligatoriamente effettuare sia la doppia iscrizione che la doppia contribuzione**.

Da evidenziare che, in caso di sussistenza di una doppia iscrizione, l'aliquota di contribuzione alla Gestione Separata sarà ridotta al 20%, anziché quella ordinaria del 27,72%.



Oggetto: INCENTIVO ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI – ISTRUZIONI OPERATIVE

Si comunica che l'Inps, con messaggio n.8820, ha indicato le modalità operative per il recupero dell'incentivo per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia in favore di uomini *under* 30 e donne di qualunque età, previsto dal D.M. 5 ottobre 2012.

Per tale incentivo è stata inoltrata istanza con modulo "DON-GIOV" ed è stata determinata l'ammissione al beneficio secondo l'ordine cronologico di invio delle istanze. L'ammissione è comunicata dall'Inps nella piattaforma "Di.Res.Co."

Trasformazioni e stabilizzazione

È previsto un incentivo di € 12.000,00 per ogni trasformazione o stabilizzazione:

- ➔ avvenuta per il periodo 17 ottobre - 31 marzo 2013
- ➔ per un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro (incentivo massimo pari a euro 120.000 = 12.000 x 10).

Assunzioni con contratto a tempo determinato

È previsto un incentivo:

- ➔ pari a € 3.000,00 per ogni assunzione a tempo determinato di **durata non inferiore a 12 mesi** (durata da 12 mesi a 18 mesi);
- ➔ pari a € 4.000,00 per ogni assunzione a tempo determinato di **durata superiore a 18 mesi** (durata da 19 mesi a 24 mesi);
- ➔ pari a € 6.000,00 per ogni assunzione a tempo determinato di **durata superiore a 24 mesi** (durata da 24);
- ➔ per massimo 10 contratti.

Recupero dell'incentivo: datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens

L'Inps attribuirà alle posizioni contributive interessate il Codice Autorizzazione "2T", che assume il significato di "Datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario, di cui al DM 5 ottobre 2012", per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013. Tale codice potrà essere verificato tramite accesso al cassetto previdenziale.

I datori di lavoro autorizzati, che operano con il sistema UniEmens, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013, esponendo l'importo a credito secondo le seguenti modalità:

- valorizzeranno nell'elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, il nuovo codice causale "L430", avente il significato di "Incentivo straordinario per l'assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e dell'art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214";
- indicheranno nell'elemento <SommaACredito> l'importo del beneficio spettante.

Nell'eventualità in cui dovesse fruire di benefici non spettanti, il datore di lavoro dovrà restituire le somme indebitamente conguagliate secondo le seguenti modalità:

- valorizzerà nell'elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il nuovo codice causale "M430" avente il significato di "Restituzione Incentivo straordinario per l'assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e dell'art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214";
- indicherà nell'elemento <SommaADebito> l'importo da restituire.

Recupero dell'incentivo: datori di lavoro che operano con il sistema DMAG

Per i datori di lavoro che operano con il sistema DMAG l'incentivo spettante sarà reso disponibile sulla posizione contributiva del datore di lavoro alla prima emissione utile.

I datori di lavoro aventi diritto potranno successivamente richiedere l'importo loro dovuto, sia a titolo di rimborso che a titolo di compensazione sui contributi a debito, eventualmente relativi anche ai trimestri successivi; a tal fine il datore di

lavoro ammesso all'incentivo straordinario dovrà presentare istanza telematica, specificando se chiede il rimborso o la compensazione e - nel campo "note" - che si tratta di incentivo per giovani e donne.



Le informative per l'azienda

Oggetto: CONTRATTO DI APPRENDISTATO – I CHIARIMENTI INAIL

La regolamentazione dell'apprendistato è contenuta nel Testo Unico, D.Lgs. n.167/11, recentemente modificato dalla *c.d. Legge Fornero*. Dopo gli interventi di prassi del Ministero del Lavoro (circolare n.18/12 e n.5/13) e dell'Inps (circolare n.128/12), anche l'Inail ha ritenuto necessario fornire i propri chiarimenti sulla disciplina generale del contratto e in particolare sul regime contributivo.

Sanzioni in caso di mancata erogazione della formazione

Con riferimento al regime sanzionatorio, che dispone, nei casi di inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia responsabile il datore di lavoro e tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, l'obbligo a carico del datore di lavoro di versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale di arrivo al termine dell'apprendistato, maggiorata del 100%. In merito a tale violazione si ricorda che gli unici competenti a rilevarla sono i funzionari del Ministero del Lavoro.

Invece, nei casi di inosservanza dei principi previsti per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie da € 100,00 a € 600,00 e, in caso di recidiva, da € 300,00 a € 1.500,00, anche i funzionari di vigilanza Inail sono competenti nell'accertamento delle suddette violazioni.

Assunzione dei lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato

In relazione all'assunzione dei lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato, per i quali è applicabile il regime contributivo agevolato di cui all'art.25, co.9 e art.8, co.4 della L. n.223/91, l'istituto assicuratore si è pronunciato nel senso dell'inapplicabilità ai premi Inail del regime agevolativo previsto dalla richiamata legge, pertanto in questo caso il premio assicurativo andrà versato.

Regime contributivo

Per quanto attiene al regime contributivo viene ricordato che, dal 1° gennaio 2007, l'aliquota è stata determinata nella misura del 10% e che la quota di competenza Inail rimane fissata nella misura dello 0,30%.

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto uno sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro fino a 9 dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni del contratto. Lo sgravio, è opportuno ricordarlo, potrà essere applicato solo nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie in tema di aiuti minori (*c.d. de minimis*).

Prestazioni assicurative

Per ciò che riguarda le prestazioni assicurative, l'Inail precisa che rimangono confermate le disposizioni vigenti, le quali stabiliscono, in caso di evento indennizzabile, la liquidazione dell'indennità di inabilità temporanea sulla base della retribuzione effettiva. La rendita diretta ai superstiti verrà calcolata sulla retribuzione prevista per la qualifica iniziale del lavoratore di età superiore ai diciotto anni non apprendista della stessa categoria e lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e, comunque, a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore a diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.



Oggetto: LAVORATORI AGRICOLI – ISTANZE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER L'ASSICURAZIONE

In ossequio alle previsioni contenute nell'art.60 della L. n.247/07 che dispone circa l'applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli al fine di favorire la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Inail applica una riduzione non superiore al 20% dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori stessi.

Le imprese agricole, potenzialmente destinatarie della predetta riduzione, debbono:

- ✓ essere attive da almeno un biennio;
- ✓ essere in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene sul lavoro secondo le disposizioni disciplinate dal D.Lgs. n.81/08;
- ✓ aver adottato misure, nell'ambito di un piano pluriennale, per eliminare le fonti di rischio e per migliorare le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ non aver avuto infortuni nel biennio precedente (in questo caso gli anni 2011-2012) la data di richiesta di ammissione al beneficio o non siano state oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui all'art.14 del D.Lgs. n.81/08.

Se l'impresa ritiene di possedere i suddetti requisiti potrà presentare apposita istanza, con modalità esclusivamente telematica per il tramite del servizio *web* Inail Punto Cliente (le modalità sono le medesime già enunciate dall'istituto nella circolare n.61/12), nel periodo intercorrente tra il 1° e il 30 giugno. Decorso il termine di presentazione delle domande l'Inail comunicherà all'Inps l'elenco delle aziende ammesse, su queste l'Istituto previdenziale effettuerà i dovuti controlli di regolarità contributiva e assicurativa; all'esito dei quali verrà inviata apposita comunicazione alle aziende circa l'ammissione al beneficio. Si rammenta che la percentuale di sconto per il 2013 sarà stabilita, con determina del Presidente dell'Istituto, in relazione al numero delle domande ammesse.

Si dà inoltre comunicazione che, con decreto ministeriale 10 aprile 2013, è stata determinata l'addizionale sui contributi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l'anno 2012 la quale sarà pari allo 0,16%.



Oggetto: CONTRIBUZIONE 2013 DEI CONCEDENTI PER I PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI

Si informano i Signori clienti che l'Inps, con circolare n.96 dell'11 giugno 2013 ha reso note le misure dei contributi dovuti per l'anno 2013 dai **concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari**.

Aliquota contributiva FPLD

Per la generalità delle aziende a carico del concedente le aliquote dovute al fondo pensioni lavoratori dipendenti sono:

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013		
Concedente	Concessionario	Totale
18,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,84%	27,79%

Riduzione oneri sociali

Per i concedenti che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

Riduzione del costo del lavoro

Aliquota disoccupazione	2,75%
Esonero ex art.1 co.361/362 L. n.266/05	1,00%

Contributi Inail

Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185%

Agevolazioni per zone tariffarie

Le agevolazioni per le zone tariffarie già in vigore nel 2010, sono state prorogate all'anno 2013, pertanto i contributi a carico del datore di lavoro sono dovuti nelle seguenti misure:

Territori	Misura agevolazione	Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)	--	100%
Territori montani	75%	25%
Territori svantaggiati	68%	32%

Tabella aliquote PC/CF anno 2013

Voci contributive	Totale	Concedente	Concessionario
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	27,79%	18,95%	8,84%
Quota base	0,11%	0,11%	
Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,125%	10,125%	
Addizionale Infortuni sul lavoro	3,1185%	3,1185%	
Disoccupazione	2,75%	2,75%	
Esonero art. 120 L. 388/2000	-0,34%	-0,34%	
Esonero art.1 Legge 266/2005	-1,00%	-1,00%	
Prestazioni economiche di malattia	0,683%	0,683%	
Tutela lavoratrici madri	0,03%	0,03%	
Esonero art. 120 L. 388/2000	-0,03%	-0,03%	
Assegni familiari	0,43%	0,43%	
Esonero art. 120 L. 388/2000	-0,43%	-0,43%	
Totale	43,2365%	34,3965%	8,84%



Le informative per l'azienda

Oggetto: CONTRIBUZIONE 2013 PER COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Si informano i Signori clienti che l'Inps, con circolare n.95 dell'11 giugno 2013, ricorda che il Ministero del Lavoro ha fissato il reddito medio convenzionale per i coltivatori diretti, per l'anno 2013 in € 53,13.

Le aliquote di finanziamento da applicare a tale reddito sono state rideterminate per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali e, a partire dal 1° gennaio 2013, sono pari a:

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni		
Territori	% per i maggiori di 21 anni	% per soggetti di età inferiore a 21 anni
Generalità delle imprese	22,0%	20,2%
Territori montani o in zone svantaggiate	19,6%	16,5%

Contribuzione di maternità

Per l'anno 2013 il contributo annuo è fissato nella misura di € 7,49.

Contribuzione Inail dal 1° gennaio 2013

Il contributo dovuto resta fissato nella misura:

Territorio	Capitaria annua
Zone normali	€ 768,50
Per i territori montani e le zone svantaggiate	€ 532,18



Le informative per l'azienda

Oggetto: GESTIONE SEPARATA - INDENNITÀ DI MALATTIA E CONGEDO PARENTALE

L'Inps, con circolare n.77 del 13 maggio, ha riepilogato la normativa e le istruzioni per accedere all'indennità di malattia e di maternità per gli iscritti alla Gestione Separata non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionati.

Indennità di malattia

L'indennità di malattia è riconosciuta:

- ai lavoratori parasubordinati (con committente e associante) per gli eventi morbosi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2007;
- ai lavoratori libero professionisti per gli eventi morbosi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2012.

Per accedere alla prestazione è necessario:

- ➔ che sia stato trasmesso all'Inps il certificato di malattia;
- ➔ che al momento dell'evento sussista attività lavorativa in corso;
- ➔ che il lavoratore si sia astenuto dal lavoro durante il periodo indennizzato;
- ➔ che siano rispettati il requisito contributivo e reddituale (per il 2013 il reddito massimo è pari a € 67.304,30).

Affinché sia rispettato il requisito contributivo è necessario l'accredito nella Gestione, nei 12 mesi precedenti l'evento malattia, di almeno 3 mensilità che, per l'anno 2013, devono corrispondere ad almeno € 354,75.

Per ottenere la liquidazione della prestazione il lavoratore è tenuto a presentare apposita istanza telematica.

La circolare precisa che gli eventi di malattia inferiori a 4 giorni non sono indennizzati, ma è comunque necessario inviare il certificato medico perché, in caso di continuazione o ricaduta, l'evento verrà indennizzato nella sua interezza, compresi i primi 3 giorni.

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata sono soggetti a controlli medico-legali per accertare lo stato di malattia nelle fasce orarie 10-12 e 17-19.

La circolare ricorda che i giorni indennizzabili in uno stesso anno sono minimo 20 giornate e massimo 61 giornate. L'indennità è calcolata sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento: per l'anno 2013 l'indennità giornaliera varia da € 10,85 a € 21,71.

Indennità per congedo parentale

L'indennità per congedo parentale può essere fruita da tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. Il diritto alla fruizione di tale indennità decorre:

- per i liberi professionisti dal 1° gennaio 2012;
- per i parasubordinati dal 1° gennaio 2007.

I requisiti per accedere alla prestazione sono:

- ➔ l'attribuzione, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, di almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione Separata con aliquota contributiva piena;
- ➔ l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione del congedo;

➔ l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'indennità è pari al 30% di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi. Per accedere alla prestazione gli interessati devono presentare apposita istanza telematica.



Le informative per l'azienda

Oggetto: INDENNITÀ AI CO.CO.PRO. 2013

L'Inps, con il messaggio n.8355/13, ha chiarito la procedura per la liquidazione dell'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi per il 2013.

I beneficiari della prestazione sono i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l'Inps, esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo e gli iscritti alla Gestione Separata non inquadrabili nell'ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto (ad esempio gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). Sono inoltre esclusi gli assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

La domanda può essere inviata tramite *web*, purché in possesso di PIN dispositivo mediante il servizio disponibile tra quelli dedicati al Cittadino, selezionando le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito" - "Indennità Una Tantum Co.Co.Pro.". Le funzionalità disponibili sono le seguenti:

- **informazioni:** pagina riportante l'informativa sulle domande (cos'è, a chi spetta, cosa spetta etc e chi può effettuare la domanda *on-line*);
- **acquisizione domanda:** funzione di acquisizione dei dati della domanda;
- **consultazione domande:** funzione di visualizzazione delle domande inoltrate mediante diversi canali.

Alcune informazioni, quali i dati anagrafici, sono già presenti, altre devono essere inserite per fornire tutti gli elementi necessari alla definizione della domanda. È anche possibile inserire la domanda in più fasi in tempi diversi, creando una bozza che rimane disponibile per tre giorni e inviarla solo quando definitiva. È comunque disponibile un manuale della procedura.

Dopo essere stata inviata, la domanda viene protocollata e si ottiene la ricevuta di presentazione che è scaricabile e stampabile.

L'Inps ha precisato che saranno esaminate anche le domande pervenute su moduli non conformi.

L'accoglimento della domanda avverrà solo in presenza in capo al collaboratore dei requisiti che devono essere soddisfatti "in via congiunta":

- ➔ aver operato in regime di monocommittenza nel 2012;
- ➔ aver conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000,00 nel 2012;
- ➔ aver accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nel 2013;
- ➔ aver dichiarato l'assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nel 2012;
- ➔ avere almeno tre mensilità accreditate presso la Gestione Separata nel 2012.

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'importo della prestazione è pari al 7% del minimale annuo di reddito (€ 15.357,00 per il 2013), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Ad esempio, l'importo spettante nel caso di 8 mensilità accreditate nel 2012 e 4 non coperte da contribuzione, sarà di € 4.299,96 che saranno liquidati in 4 rate da € 1.000,00 e una da € 299,96.

La prestazione è liquidata in un'unica soluzione se pari o inferiore a € 1.000,00 ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l'importo della prestazione è superiore a € 1.000,00. Qualora il pagamento dell'indennità avvenga dopo il 120° giorno dalla presentazione della domanda, devono essere riconosciuti gli interessi legali.

L'indennità è soggetta a tassazione corrente.



Oggetto: FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI SOSPESI

Con l'interpello n.16/13 e la successiva nota n.10356/13, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sugli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza per i lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

La problematica affrontata riguarda la possibilità di assolvere alla condizione della frequentazione di corsi di formazione o riqualificazione per la fruizione degli ammortizzatori sociali (art.4, co.40, L. n.92/12) mediante l'assolvimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza (art.37, D.Lgs. n.81/08).

Il Ministero ricorda che la formazione in materia di salute e sicurezza, volta alla consapevolezza dei rischi insiti nell'attività per lo svolgimento della stessa in sicurezza, deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri per il lavoratore in occasione:

- ➔ della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- ➔ del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- ➔ dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi prima della costituzione del rapporto di lavoro e deve essere ripetuto in base all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

La formazione prevista dalla L. n.92/12, invece, riguarda la capacità professionale del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale sia momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa. Pertanto nella stessa si possono far rientrare i soli corsi erogati in costanza di rapporto di lavoro tesi al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Per tali ragioni il Ministero ritiene che possano essere effettuati nell'ambito della formazione *ex* L. n.92/12 sia i corsi sulla sicurezza finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o all'introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dal D.Lgs. n.81/08, sia quelli di aggiornamento quinquennali previsti dall'accordo in Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ma non i corsi svolti in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione in caso di somministrazione.

Tale conclusione consente di includere la sicurezza nell'ambito delle attività formative dei lavoratori sospesi, ma non mette in discussione la necessaria presenza di tutti i presupposti legittimanti la sospensione dell'attività lavorativa. Pertanto, eventuali condotte finalizzate alla richiesta degli ammortizzatori sociali per ottenere formazione con utilizzo di risorse pubbliche saranno segnalate all'Autorità Giudiziaria.

Oggetto: VALUTAZIONE RISCHI NELLE MICROAZIENDE - PUBBLICATE LE FAQ

Il Ministero del Lavoro e l'Inail hanno predisposto 13 FAQ in risposta alle più frequenti domande in relazione al documento di valutazione dei rischi, in seguito all'entrata in vigore, dal 1° giugno 2013, delle procedure standardizzate di cui all'art.29, co.5, del D.Lgs. n.81/08 per le aziende fino a 10 lavoratori.

N° domanda	Parte della procedura	Domanda	Risposta
1	Modulo 2	Il modulo 2 deve essere compilato o modificato in base alla situazione specifica dell'azienda? (infatti sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disponibili anche i formati doc. modificabili)	Si compilano solo le colonne 3 e 4, specificando se il pericolo è presente o no, ed eventualmente le colonne 2 (specificando il pericolo) e 3 della riga "ALTRO" qualora siano presenti pericoli non esplicitati nel modulo 2. Se fossero presenti più pericoli non esplicitati aggiungere più righe "ALTRO".
2	Modulo 2	I riferimenti legislativi riportati nella colonna 5 sono esaustivi?	No ma sono i principali.
3	Modulo 2	L'elenco pericoli è esaustivo?	Sì, se si considera anche la riga "ALTRO"
4	Modulo 2	Perché il modulo richiede di indicare per ogni pericolo se lo	È richiesta l'indicazione esplicita della presenza o meno di un pericolo per essere sicuri che il datore di

		stesso è presente o non presente (colonne 3 e 4)? Non sarebbe sufficiente chiedere solo se il pericolo è presente?	lavoro consideri tutti i pericoli e non ne trascuri nessuno.
5	Modulo 2	In colonna 3 si devono contrassegnare come pericoli presenti solo quelli principali?	No, vanno contrassegnati tutti i pericoli presenti. In fase di valutazione del rischio associato al pericolo specifico (Modulo 3) si indicheranno le misure attuate necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti casi sarà sufficiente indicare nel Modulo 3 che, sulla base di dati di letteratura o di certificati/attestazioni disponibili, si ritiene che la salute e la sicurezza dei lavoratori sia già garantita.
6	Modulo 2	La colonna 6 è esaustiva?	No, si tratta solo di esempi di incidenti e criticità.
7	Modulo 3	In colonna 4 del modulo 3 si può indicare qualunque strumento di supporto?	Qualunque strumento adottato dal datore di lavoro sotto propria responsabilità per valutare il rischio ed individuare misure preventive e protettive; è consigliabile, però, che lo strumento abbia una certa referenza/autorevolezza: es. norma tecnica, buona prassi, linea guida (ente pubblico), linea guida (soggetto privato es. istituto di ricerca con esperienza nel settore).
8	Modulo 3	È necessario indicare misure di miglioramento per ogni rischio?	No. Per ogni pericolo riportato, però, devono essere indicate tutte le misure attuate (colonna 5) per poter ritenere la stessa correttamente compilata. In ogni caso, le misure di miglioramento, ove individuate, vanno indicate rappresentando un aspetto importante della gestione della prevenzione.

9	Modulo 1.1	Come va interpretata la dicitura "Servizio di Pronto Soccorso"?	Si tratta di un refuso. La dicitura corretta è "Servizio di Primo Soccorso".
10	Data certa	Sul documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate va apposta la data certa?	Si. Il documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate <i>"deve essere munito di data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato</i> .
11	Data certa	Quali sono le altre forme previste dalla legge per l'attestazione della data certa?	Secondo quanto specificato anche dal Garante per protezione dei dati personali, con il Provvedimento 5 dicembre 2000, il requisito della data certa si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli articoli 2702 – 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni <i>"fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento"</i> (articolo 2704, comma 3, del codice civile). Tale provvedimento richiama, altresì, l'attenzione dei soggetti obbligati sulle possibilità che appaiono utilmente utilizzabili: a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene; b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto; c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art.15, co.2, legge 15 marzo 1997, n.59; DPR 10 novembre 1997, n.513;

			artt.52 ss., DPCM 8 febbraio 1999); d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
12	Data certa	È sanzionata la mancanza della data certa sul documento di valutazione del rischio?	La mancanza di data certa o attestazione della stessa con le modalità previste non è sanzionata dal legislatore in modo espresso ma è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
13	Data certa	A chi deve essere inviato il documento di valutazione dei rischi?	Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi a disposizione degli organi di vigilanza.



Le informative per l'azienda

Oggetto: CONTRATTO A TERMINE SOSTITUTIVO – INDICAZIONE DEL NOME DEL LAVORATORE SOSTITUITO

Con la sentenza n.107 del 22 maggio 2013 la Corte Costituzionale è intervenuta su uno specifico problema che può rilevarsi nel contratto a tempo determinato con causale sostitutiva. La fattispecie si verifica nel caso in cui un datore di lavoro, per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (es. in maternità, malattia, infortunio, aspettativa), stipuli con un altro soggetto un contratto a termine per la sostituzione del lavoratore assente.

Il **problema di fondo** è tuttavia legato all'**obbligatorietà, o meno, dell'indicazione nel contratto a termine del nome del lavoratore sostituito**. Il tutto in funzione della richiesta chiarezza della causale e della possibilità di controllo data al lavoratore sostituito circa la veridicità del fatto.

Un orientamento, ben delineato, è di fatto già presente nella giurisprudenza di Cassazione: il nominativo del lavoratore sostituito dovrebbe essere obbligatoriamente indicato in contratto nelle realtà aziendali di minore dimensione, mentre nelle realtà produttive con organizzazione più complessa detta indicazione potrebbe anche essere omessa. Tutto questo sempre nel rispetto della chiarezza e puntualità della causale.

Sul tema, con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi circa un possibile rilievo di incostituzionalità, risolve la questione indicando come corretta, quindi non contraria alla carta costituzionale, l'interpretazione anzidetta.

Restano comunque, nella pratica, alcuni problemi, primo tra tutti quello di come definire la complessità o meno di una certa organizzazione produttiva. Stante tale situazione pare conveniente, ove ciò sia possibile, indicare sempre in contratto il nome del lavoratore/i sostituito/i. Nel caso ciò risulti effettivamente disagiata, come detto in strutture operative particolarmente complesse, resta comunque onere del datore di lavoro porre in contratto una causale che consenta al lavoratore di poter effettivamente verificare il suo contenuto.



Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO 2013

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 1° luglio al 31 luglio 2013, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*.

lunedì 8 luglio

▪ **Assistenza fiscale – CAF e professionisti abilitati – Trasmissione 730**

I Caf e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale devono comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e inviarle telematicamente all' Agenzia delle Entrate (DPCM 29 maggio 2013).

▪ **Unico 2013 - Versamento – Soggetti cui si applicano gli studi di settore**

Per i soggetti cui si applicano gli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, scade il termine per il versamento in unica soluzione o come 1° rata, delle imposte a titolo di saldo 2012 e primo acconto 2013, risultanti dalla dichiarazione – mod. Unico 2013 –, senza alcuna maggiorazione (DPCM 13 giugno 2013).

mercoledì 10 luglio

▪ **Giornalisti previdenza complementare**

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

▪ **Fondi dirigenti del commercio – Versamento**

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

▪ **Contributi Inps – Datori di lavoro domestico**

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

martedì 16 luglio

▪ **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

▪ **Irpef versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

* Si ricorda che l'art. 18 del D.Lgs. n.241/97, recita: "Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

▪ **Irpef versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta**

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

▪ **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

▪ **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all’Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps.

▪ **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

▪ **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

sabato 20 luglio

▪ **Previdai – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previdai.

▪ **Previndapi – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

giovedì 25 luglio

▪ **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

▪ **Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all’Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps.

▪ **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

mercoledì 31 luglio

▪ **UniEMens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

▪ **Mod. 770/2013 Semplificato e Ordinario – Invio telematico**

Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770/2013 – Semplificato e Ordinario, mediante invio telematico.

▪ **Datori di lavoro – Conguaglio 730**

A partire dalle retribuzioni **di competenza del mese di luglio**, i datori di lavoro devono effettuare le operazioni di conguaglio delle imposte, a credito o a debito, risultanti dai modelli 730/3 o 730/4 redditi 2012.

▪ **Datori di lavoro – Contributi Inps su ferie maturate e non godute**

Con le retribuzioni relative a luglio, con scadenza del relativo versamento contributivo il 16 agosto, i datori di lavoro dovranno procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi alle ferie non godute dai lavoratori e maturate nell’anno **2011**, salvo che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall’art.10 del D.Lgs. n.66/03.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma



Oggetto: MODULI PER L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Lo studio consegna per i Signori dipendenti che già percepiscano la prestazione i **moduli per la richiesta** dell'Assegno al nucleo familiare, compilati con i dati in suo possesso. Nel caso in cui fossero intervenute **variazioni** rispetto a quanto scritto sul modello precompilato, le stesse sono da evidenziare al fine di apportare le modifiche necessarie.

Provvediamo ad allegare anche un **modulo in bianco** (il medesimo è scaricabile e compilabile nel sito dell'Inps: www.inps.it - sezione moduli) che può essere utilizzato per quei lavoratori che, non essendo già percettori dell'assegno, non troveranno il modulo già compilato e per quelli che dovranno comunicare eventuali variazioni intervenute (se cambia la composizione del nucleo familiare è necessario indicare la "variazione situazione del nucleo familiare dal" e presentare il modulo al datore di lavoro entro 30 giorni dal verificarsi della variazione).

La materiale compilazione del modello da parte dello studio non comporta alcun tipo di responsabilità rispetto ai dati forniti e sottoscritti dal lavoratore che provvederà, perciò, a verificarne con cura l'esattezza.

I moduli devono essere restituiti allo studio **FIRMATI, DATATI E COMPILATI:**

- ✓ **DAL RICHIEDENTE** L'ASSEGNO: a pagina 6 e 7;
- ✓ **DAL CONIUGE DEL RICHIEDENTE:** a pagina 6 (e 7 in caso di richiesta del coniuge del richiedente per il pagamento dell'ANF);
- ✓ **DAL DATORE DI LAVORO:** a pagina 8.

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare secondo apposite tabelle predisposte dall'Inps ogni anno che hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Al modello firmato devono essere **ALLEGATI:**

- **copia del documento di riconoscimento** del dichiarante e del coniuge che abbiano firmato la dichiarazione di responsabilità;
- **copia del codice fiscale del coniuge e/o figli e/o familiari solo se non già riportato nel modello;**
- **eventuali autorizzazioni Inps** (Mod. ANF. 43) e **dichiarazioni del genitore naturale convivente** con i figli (Mod. ANF/FN) laddove necessarie e non già in possesso dello studio;
- **copia dei redditi** dell'anno 2012 (CUD e/o UNICO/730 e/o redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva **del richiedente e di tutti i familiari costituenti il nucleo familiare**).

Chi lo desiderasse può **compilare personalmente le tabelle A di pagina 4 e B di pagina 5 relative ai redditi** e non è perciò necessario, in questo caso, allegare la copia degli stessi.

Ricordiamo che la restituzione della modulistica incompleta o non firmata o in ritardo rispetto all'elaborazione delle buste paga, causerà la sospensione degli assegni dal 1° luglio 2013, salvo il successivo pagamento degli arretrati a pratica compiuta.

La domanda deve essere presentata al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP: in tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

N.B.: Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Qualora la domanda sia presentata per un periodo pregresso da *ex* dipendenti, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Si ricorda che l'ANF spetta per i seguenti componenti del nucleo familiare:

- ▶ il richiedente;
- ▶ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- ▶ i figli o equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, minori affidati e nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore a 18 anni;
- ▶ i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- ▶ i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
- ▶ i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia; i familiari che non risiedono in Italia fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con l'Italia, purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia direttamente pagati dallo Stato estero.

Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell'Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati: Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede.

N.B.: gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie.

Non fanno parte del nucleo del richiedente:

- ▶ il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- ▶ il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- ▶ i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- ▶ i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
- ▶ i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- ▶ i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- ▶ i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili a proficuo lavoro;
- ▶ i figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati;
- ▶ i fratelli, le sorelle e i nipoti – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti o sposati;
- ▶ i genitori e gli altri ascendenti.

Reddito del nucleo familiare

I **requisiti essenziali** per avere diritto all'assegno per il nucleo familiare, sono:

- ➔ reddito familiare costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o equiparati;
- ➔ non superamento dei limiti reddituali previsti dalle apposite tabelle.

Nelle **tabelle A e B del modulo** devono essere indicati i redditi Irpef (al lordo di deduzioni e detrazioni d'imposta, oneri deducibili e ritenute erariali, inclusi quelli da prestazioni quali la disoccupazione, la malattia, la cassa integrazione, etc.) e i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva.

Con particolare riguardo alle **somme erogate per l'incremento della produttività** del lavoro esposte nel Cud, ricordiamo che le stesse debbono essere indicate nella tabella B (redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva), colonna 1, "redditi da lavoro dipendente e assimilati", purché abbiano scontato la tassazione agevolata; se, invece, sulle stesse è stata applicata la tassazione ordinaria, tali importi non saranno indicati nella tabella B in quanto già compresi nei redditi esposti nella tabella A.

Non devono essere dichiarati i seguenti redditi:

- ▶ trattamenti di famiglia dovuti per legge;
- ▶ arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;

- ▶ indennità di trasferta per la parte non soggetta ad imposizione fiscale;
- ▶ Tfr;
- ▶ anticipazioni su Tfr;
- ▶ pensioni di guerra;
- ▶ rendite vitalizie Inail;
- ▶ pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- ▶ indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità;
- ▶ indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili, indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- ▶ indennità per i ciechi parziali;
- ▶ indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Casi in cui occorre chiedere preventivamente l'autorizzazione alla sede Inps ed allegarla alla domanda:

- ▶ figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati;
- ▶ figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall'altro genitore;
- ▶ figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- ▶ figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- ▶ fratelli, sorelle, nipoti;
- ▶ nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a;
- ▶ familiari maggiorenni inabili, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- ▶ familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all'indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- ▶ familiari residenti all'estero in Stati membri dell'UE o convenzionati;
- ▶ minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
- ▶ caso in cui il coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato o divorziato, non abbia firmato la dichiarazione di responsabilità.

Per includere i figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori, oltre all'autorizzazione occorre allegare il modulo ANF/FN.



**Oggetto: COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE
NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO**

Nelle ipotesi in cui l'azienda che si affida a professionisti o associazioni di categoria per la comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica mediante il modello "UniLAV", in coincidenza con le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati, è esclusa l'applicazione di sanzioni a condizione che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione preventiva, a mezzo fax e mediante modello "UniURG", documentando agli organi di vigilanza l'affidamento degli adempimenti a un soggetto abilitato e autorizzato e la chiusura dello stesso, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura degli studi professionali o degli uffici delle associazioni di categoria (analogamente a quanto previsto dopo il ripristino delle anomalie di funzionamento dei sistemi informatici).

Si fornisce un fac-simile di comunicazione per i clienti di studio.

✂-----

Si ricorda ai gentili clienti che lo studio rimane chiuso per ferie dal _____ al _____.

Qualora nel periodo di chiusura dello studio vi fosse necessità di procedere a un'assunzione, il datore di lavoro è obbligato a:

- ➔ compilare il modello cartaceo UniUrg;
- ➔ inviarlo al numero di Fax Server 848 800 131 **almeno il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro.**

Copia del modello andrà trasmessa anche al nostro studio unitamente alla ricevuta di avvenuto invio al Ministero del Lavoro.

Al momento della riapertura, lo studio provvederà infatti a completare la comunicazione di assunzione mediante l'invio del modello Unificato LAV.



[PRELEVA IL MODELLO UNIURG](#)



Oggetto: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFANZIA – PUBBLICATO IL BANDO INPS

L'Inps, in data 14 giugno, ha pubblicato il bando per la richiesta di contributi per l'acquisto di servizi per l'infanzia in sostituzione del congedo di maternità da parte delle lavoratrici madri.

Le domande possono essere inoltrate dalle ore 11 del giorno 1° luglio 2013 al giorno 10 luglio.

Di seguito si riporta un'informativa in materia destinata alle lavoratrici.



Carta intestata azienda

Alle lavoratrici

Oggetto: BANDO INPS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFANZIA

Informiamo le Signore lavoratrici che l'Inps ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia, previsti dalla L. n.92/12, art.4, co.24, lett.b).

Tale bando prevede la possibilità di richiedere, **in alternativa alla fruizione del congedo parentale, un contributo economico di € 300,00 mensili** per un periodo massimo di 6 mesi, utilizzabile alternativamente per:

- servizio di *baby sitting* (contributo erogato tramite *voucher*);
- fronteggiare le spese della retta dei servizi per l'infanzia pubblici o dei servizi privati accreditati (contributo erogato tramite pagamento diretto alla struttura prescelta).

Ricordiamo che i contributi saranno erogati nei limiti delle risorse disponibili e che, pertanto, delle domande inviate sarà stilata una graduatoria di ammissione.

Per accedere al beneficio è necessario **presentare la domanda all'Inps esclusivamente attraverso il canale telematico dalle ore 11.00 del 1° luglio 2013 al 10 luglio.**

Per accedere al modulo di istanza telematica sul sito www.inps.it è necessario essere in possesso di **PIN dispositivo** e seguire il percorso:

Al servizio del cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

Distinti saluti

firma



INCENTIVI PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI LICENZIATI

Il Ministero del Lavoro, con Decreto 19 aprile 2013, n.264, **non ancora pubblicato in G.U.**, ha previsto l'erogazione di incentivi per i datori di lavoro privati che assumano lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono interessati al beneficio i soli datori di lavoro privati, mentre restano esclusi per espressa previsione normativa i datori di lavoro domestico.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI

Il beneficio è concesso a fronte di assunzioni, che avvengano nel corso dell'anno 2013, di lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l'assunzione da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. In sostanza, consentiranno l'agevolazione i lavoratori dipendenti che fino all'anno scorso potevano iscriversi nelle liste della "piccola mobilità" e il cui reimpiego era sostenuto da agevolazioni.

MISURA DEL BENEFICIO

Le assunzioni che permettono il beneficio possono avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato sia *full time* sia *part time* o a scopo di somministrazione.

Il beneficio è stabilito nella misura di **€ 190,00 mensili per i lavoratori *full time***. Tale misura è rapportata alla percentuale *part time*, in caso di lavoratori ad orario ridotto, secondo l'ordinario rapporto tra l'orario di lavoro previsto e l'orario di lavoro normale.

La durata del beneficio varia a seconda della tipologia di contratto di lavoro applicato:

- per i contratti a tempo indeterminato: 12 mesi (misura massima € 2.280,00);
- per i contratti a tempo determinato: 6 mesi (misura massima € 1.140,00).

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

Per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.

I benefici sono concessi nel rispetto delle regole del *de minimis*.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE

Al fine della fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare **apposita istanza all'Inps esclusivamente in via telematica**, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata, con le modalità definite dall'Istituto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

L'erogazione dell'incentivo avviene mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma